

90/19566
90/97861

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Oggetto

assegno mantenimento

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Presidente -

R.G.N. 2962/06

Dott. Mario ADAMO - Rel. Consigliere -

Dott. Paolo GIULIANI - Consigliere -

Cron. 19946

Dott. Bruno SPAGNA MUSSO - Consigliere -

Rep. 4709

Dott. Maria Cristina GIANCOLA - Consigliere -

Ud. 05/07/06

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

19946/06

sul ricorso proposto da:

S.S.

elettivamente domiciliato in ROMA

GIEMME NEW s.r.l.

PIAZZALE DELLE BELLE ARTI 8, presso l'avvocato

ABRIGNANI IGNAZIO, rappresentato e difeso dall'avvocato

BRUNO MARIO, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

D.F.C.

in proprio,

D.F.P.

, in

persona della tutrice

D.F.C.

elettivamente

domiciliati in ROMA VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 58,

presso l'avvocato MARIA STELLA LOPINTO, rappresentati e

difesi dall'avvocato PAOLO CORSO, giusta procura in

calce al controricorso;



2006

1955



- controrricorrenti -

contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI PALERMO;

- intimato -

avverso la sentenza n. 31/05 della Corte d'Appello di
PALERMO, depositata il 16/11/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/07/2006 dal Consigliere Dott. Mario
ADAMO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

[D.F.C.], nella qualità di esercente la
potestà sul figlio minore [D.F.P.], assumeva di
avere intrattenuto con [S.S.] una relazione
a seguito della quale il [omissis] era nato il figlio
[P.].

Ciò premesso, conveniva avanti al Tribunale di Pa-
lermo [S.S.] esercitando nei confronti del-
lo stesso azione per la dichiarazione giudiziale di pa-
ternità nei confronti del minore ed inoltre per sentir
condannare il convenuto a corrisponderle per il mante-
nimento del figlio la somma mensile di euro 1.200/00 e
a rimborsarle le somme spese in precedenza per il man-



tenimento del minore.

Costituitosi in giudizio, S.S. si dichiarava pronto a riconoscere il figlio, qualora la prova del DNA fosse risultata positiva, e a versare in favore del bambino un assegno mensile a titolo di mantenimento.

Il Tribunale per i Minorenni di Palermo dichiarava D.F.P. figlio naturale di S.S., che condannava a corrispondere alla madre del minore la somma mensile di euro 800/00 a titolo di mantenimento del bambino, nonché la somma di euro 10.000/00~~0~~ a titolo di rimborso delle spese in precedenza sostenute dalla donna per il ²mantenimento del bambino.

Avverso la sentenza del Tribunale proponeva appello S.S. chiedendo una riduzione degli esbor-
si stabiliti dal Tribunale.

Si costituiva in giudizio la D.F. che proponeva a sua volta appello incidentale finalizzato ad ottenere un incremento delle somme liquidate dal giudice di primo grado.

La Corte d'appello di Palermo con sentenza in data 16.11.2005 respingeva l'appello principale ed in accoglimento p.q.r. dell'appello incidentale determinava in euro 1000/00 mensili l'assegno di mantenimento dovuto dallo S. in favore del figlio.



Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello propone ricorso, affidato a cinque motivi,

S.S. .

Resiste con controricorso D.F.C. .

Motivi della decisione

Con il primo mezzo di cassazione il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 261, 155 e 2729 c.c. nonché omessa o insufficiente motivazione.

Assume il ricorrente che il giudice di merito senza preventiva acquisizione dei necessari elementi di giudizio ha proceduto a determinare l'ammontare dell'assegno di mantenimento del figlio, attribuendo sostanzialmente ad esso ricorrente l'intero onere del mantenimento del minore in contrasto con l'art. 148 c.c., che prevede tale onere a carico di entrambi i genitori.

In particolare rileva lo S. che solo lui ha prodotto la ~~stessa~~ dichiarazione dei redditi, mentre la D.F. si è limitata ad esibire la busta paga relativa ad una sola mensilità.

Infine in ordine alla somma liquidata a titolo di arretrati assume il ricorrente che nella parte motivata dell'impugnata sentenza non è dato scorgere le linee logiche che tale statuizione hanno determinato.

Il motivo è infondato.



Invero per quanto attiene alla determinazione dell'assegno mensile di mantenimento del minore si osserva che la Corte territoriale ha elencato i beni mobili ed immobili dello [S.] desumendone una ottima posizione economica dello stesso e ha accertato che la [D.F.] [] godeva esclusivamente di un reddito mensile di euro 1.200/00 al mese, quale reddito di lavoro dipendente, circostanza non contestata dalla controparte.

Sulla base di tale quadro probatorio, sostanzialmente non contestato nelle sue componenti neppure in questa sede, il giudice di merito ha ritenuto che l'assegno da corrispondere alla controricorrente per il mantenimento del figlio dovesse essere determinato in euro 1000/00.

Trattasi di valutazione di merito, assunta sulla base degli elementi di giudizio desunti dalle risultanze istruttorie, che non può ritenersi incisa dalle considerazioni meramente astratte proposte dal ricorrente.

La prima parte del primo motivo va pertanto disattesa.

Riguardo alla seconda parte, attinente alla somma liquidata alla [D.F.] a titolo di arretrati, si osserva che la Corte d'appello si è limitata a confermare la decisione del giudice di primo grado, esprimendo un giudizio che va valutato in coerenza con la posizione



economica dello S., su delineata, con l'ammontare dell'assegno di mantenimento liquidato in favore di P. e con l'età che il minore aveva all'atto della decisione del Tribunale per i Minorenni, sicchè questo avrebbe potuto liquidare una somma anche superiore, tenuto conto dell'assegno di mantenimento del bambino di circa euro 1000/00 al mese e dell'età dello stesso di circa tre anni e mezzo, all'atto della pronunzia, con la conseguenza che di nulla può lamentarsi il ricorrente, essendo la decisione della Corte d'appello, di conferma di quella del Tribunale, assolutamente coerente con il quadro probatorio emerso al termine dell'istruttoria.

f

Il primo motivo va quindi totalmente disatteso.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e 156 c.c. nonché omessa o insufficiente motivazione.

Rileva la difesa dello S. che erroneamente la Corte di merito ha ritenuto di porre a fondamento del provvedimento di sequestro conservativo l'art. 156 comma sesto c.c., previsto solo a tutela degli effetti della separazione sui rapporti patrimoniali fra coniugi, e per di più ipotizzando, senza l'esistenza di prove, un inesistente inadempimento dello S.

Il motivo è infondato.



Si osserva preliminarmente che la Corte costituzionale con la sentenza n 99 del 1997 ha già precisato che l'art. 156 comma sesto c.c. non si pone in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto il provvedimento da esso previsto è applicabile anche in favore dei figli naturali "come conseguenza sistematicamente deducibile dall'art. 261 c.c."

Da ciò consegue che il sequestro previsto dall'art. 156 c.c. può legittimamente essere applicato anche alle ipotesi quale quella in esame.

Ciò premesso, e passando all'esame specifico della censura contenuta nel secondo motivo, si rileva che benchè esista una differenza concettuale fra il sequestro conservativo ed il sequestro previsto dall'art. 156 c.c., non avendo quest'ultimo natura cautelare. (Cass. civ. sez. I 12.5.1998 n 4776), deve tuttavia ritenersi che non sia ravvisabile nella specie la violazione dell'art. 112 c.p.c.

pelle

Invero, attesa la richiesta della D.F. di tutela della situazione economica del figlio, la Corte d'appello si è limitata ad applicare lo strumento ritenuto più idoneo per il raggiungimento del fine perseguito dall'appellata anche se non specificamente menzionato, avendo accertato sia che lo S. si stava

SPORBLIANDO
disfacendo di alcuni suoi beni sia l' inadempimento



dello stesso, sicchè ricorrenti erano nella specie i requisiti che avrebbero giustificato anche la concessione del sequestro conservativo, costituiti dal "fumus boni iuris" (diritto del minore al mantenimento) e dal "periculum in mora" (alienazione di beni ed inadempimento).

Si tratta quindi, in riferimento al caso di specie, di una ^{diffinitiva} ~~sentenza~~ dalla domanda di carattere formale e non sostanziale e come tale non idoneo a violare il disposto dell'art. 112 c.p.c.

Anche il secondo motivo va respinto.

Con il terzo motivo il ricorrente impugna la sentenza di merito per contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

Assume lo S. che la Corte palermitana ha proceduto all'aumento dell'assegno di mantenimento non in base all'esame comparato dei redditi dei genitori, ma presumendo il reddito del solo ricorrente.

Il motivo va dichiarato assorbito nelle considerazioni svolte in occasione dell'esame del primo motivo.

Con il quarto mezzo di cassazione lo S. eccipisce violazione e falsa applicazione dell'art. 112 e 92 c.p.c.

Assume che era stato formulato apposito motivo in ordine alla condanna al pagamento delle spese di consu-



lenza tecnica e che sul punto il giudice di merito non ha effettuato una disamina compiuta, idonea a giustificare la propria decisione, se si eccettua un accenno ad un presunto comportamento non collaborativo del ricorrente medesimo.

Il motivo è infondato.

Invero va rilevato che le spese di giudizio, fra le quali vanno ricomprese quelle relative alla c.t.u., devono essere liquidate sulla base del principio della soccombenza, salva la sussistenza di particolari motivi che ne giustifichino la totale o parziale compensazione e, per quanto attiene specificamente alle spese di c.t.u., l'attribuzione delle stesse in parti uguali o diversamente proporzionali a carico dei litiganti.

Nella specie la Corte d' appello ha escluso con la sua motivazione, scarna ma sufficiente, l'esistenza di motivi idonei a discostarsi dal principio generale della soccombenza attribuendo l'intero onere delle spese al soggetto che era rimasto totalmente soccombente e che si era, a suo giudizio, dimostrato scarsamente collaborativo.

Il motivo va quindi disatteso.

Parimenti infondato è il quinto ed ultimo motivo, con il quale il ricorrente si duole della propria integrale condanna al pagamento delle spese del giudizio di

fulda



secondo grado a fronte della parziale soccombenza della controparte.

Si osserva che rettamente anche in questo caso il giudice di merito ha attribuito al ricorrente l'onere del pagamento delle spese di giudizio valutato globalmente l'esito totale del giudizio, al termine del quale lo S. è risultato soccombente, essendo stato integralmente respinto il suo appello ed accolto per quanto di ragione l'appello incidentale.

Giova rilevare che la valutazione della soccombenza non può essere particellizzata, come sembra ritenere lo S., ma va considerata globalmente, sicchè nella specie il ricorrente all'esito del giudizio d'appello deve ritenersi totalmente soccombente, essendo stata riconosciuta la sua paternità naturale, ed essendo stato condannato al pagamento dell'assegno di mantenimento in favore del figlio e del rimborso spese in favore dell'attrice.

Il ricorso pertanto va interamente respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo,

P.Q.M.

respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in complessive euro 2600/00, di cui euro 100/00 per esbor-



si, oltre alle spese generali ed agli accessori come
per legge

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
prima sezione civile in data 5.luglio.2006

Il Consigliere estensore

Mario Adamo

Il Presidente

Maria Gabriella Luccioli

IL CANCELLIERE
Alfonso Madafferi

Depositato in Cancelleria

II 15 SET. 2006

IL CANCELLIERE